



Servizio Demanio marittimo

**6 SETTEMBRE 2016
AOO_108 / 00011857**

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai
sensidell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatario:

**Ai Comuni costieri
Alla c.a. dei sig.ri dirigenti e/o funzionari
comunali responsabili del Demanio
marittimo
LORO SEDI**

**Al Segretariato regionale del Ministero dei
beni e delle Attività Culturali e del turismo
per la Puglia
BARI**
(pec: mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Alla Soprintendenza per i Beni Storici,
Artistici e Etnoantropologici
BARI**
(pec: mbac-sbsae-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le province di Bari, BAT e Foggia
BARI**
(Pec: mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it)

**Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
LECCE**
(pec: mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it)

**Alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
TARANTO**
(pec: mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it)

**Alla Direzione Marittima
BARI**


Circolare

www.regione.puglia.it

Servizio Demanio marittimo

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403501

mail: s.defeudis@regione.puglia.it - pec: demanioarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it





Servizio Demanio marittimo

Oggetto: Piani Comunali delle Coste (PCC). Indirizzi per il mantenimento delle opere di facile rimozione per l'intera durata della concessione demaniale marittima.

Come è noto, la legge regionale 10 aprile 2015, n.17, in materia di Tutela e uso della costa (art. 8, comma 5), prevede che "Ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare."

Con la medesima legge è stata altresì riformulata la definizione di facile amovibilità o facile rimozione, con il comma 14 dell'articolo 14 che testualmente riporta: "Per opera di "facile rimozione" va inteso ogni manufatto realizzato con l'assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere e senza lavori di scavo e, comunque, trasportabile senza compromettere significativamente la possibilità del riuso."

Il vigente Piano Regionale delle Coste (PRC) approvato Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 13.10.2011 contempla esclusivamente la "facile amovibilità" delle predette strutture e non anche la prescrizione di rimozione al termine dell'utilizzo stagionale, e gradua le tipologie e la consistenza dei manufatti per stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi in funzione della classificazione dell'ambito territoriale di intervento, con specifico riferimento al parametro di sensibilità ambientale "S", attraverso il quale nel PRC è operata la zonizzazione secondo tre diversi livelli di tutela (S1/S2/S3) dello stato della fascia costiera dal punto di vista storico ambientale e paesaggistico.

Altresì la vigente Ordinanza Balneare 2 maggio 2016, recante la disciplina regionale dell'utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, stabilisce (art. 2, comma 1) che "La stagione balneare dura l'intero anno solare, per l'esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie delle strutture balneari (stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi come classificate all'art. 14, comma 7 della Legge Regionale n.17 del 10 aprile 2015), quali le attività elioterapiche e ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti (...)".

Il sopravvenuto Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 è coerente con il PRC, laddove prevede (art. 45 delle Norme tecniche di Attuazione) che nei territori costieri è ammissibile la "realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi".

Considerate le numerose richieste di chiarimento in ordine all'applicabilità delle prescrizioni contenute nei titoli concessori in corso di validità che - sulla scorta dei pareri resi delle Soprintendenze - contemplano la rimozione delle strutture balneari di facile amovibilità "al termine della stagione balneare", in relazione al mutato quadro normativo

www.regione.puglia.it

Servizio Demanio marittimo

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403501

mail: s.defeudis@regione.puglia.it - pec: demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it





Servizio Demanio marittimo

di riferimento, anche in materia di pianificazione paesaggistica regionale, l'Assessore regionale al Demanio, avv. Raffaele Piemontese, al fine di risolvere l'annosa problematica della rimozione delle strutture balneari amovibili, ha convocato, in data 23 giugno u.s., un tavolo tecnico di coordinamento e confronto con il Segretariato Regionale del MIBACT per la Puglia e le Soprintendenze, il cui esito ha condotto alla emanazione - previa condivisione, con il medesimo Segretariato Regionale del MIBACT - della presente Circolare operativa per l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni costieri, ai sensi dell'art.6, comma 1, della Legge regionale 17/2015.

Al fine di conseguire il mantenimento delle strutture di facile amovibilità già in concessione fino alla scadenza del titolo, i titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi possono formulare istanza al Comune costiero per la revisione delle prescrizioni, riportate nel titolo di concessione, che prevedono lo smontaggio delle strutture amovibili al termine di ciascuna stagione balneare.

L'istanza deve riportare le generalità del richiedente, gli estremi del titolo di concessione e gli identificativi delle opere di facile rimozione (OR), come riportate nel modello SID costitutivo dell'atto di concessione, su cui grava la prescrizione dello smontaggio stagionale, gli estremi del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica con cui sono state realizzate dette opere.

La valutazione della istanza, in mancanza di un Piano Comunale delle Coste approvato, in applicazione dell'art. 15, comma 1, è disciplinata dal vigente PRC.

Pertanto il Comune costiero avvierà l'istruttoria provvedendo a quanto di seguito:


- verifica della regolarità formale dei provvedimenti richiamati nella istanza (concessione demaniale, autorizzazione paesaggistica, titolo edilizio);
- verifica della rispondenza dello stato dei luoghi a quanto assentito in concessione;
- verifica della rispondenza dei manufatti già assentiti alle caratteristiche di cui all'art. 14, comma 14, della legge regionale 10 aprile 2015, n.17 e alle previsioni di cui all'art.45 delle NTA del PPTR;
- verifica della compatibilità della intera configurazione in concessione con le specifiche previsioni del PRC; in particolare:
 - a) con riferimento all'articolo 6.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRC e relativi sub-paragrafi, si dovrà considerare il livello di sensibilità S):
 - S1: "i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque definiti attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale;
 - S2: "le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale";
 - S3: "senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione";
 - b) i manufatti e le strutture ombreggianti della concessione dovranno essere rispondenti alle previsioni e ai limiti di cui gli articoli 8.3 e 8.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRC.

www.regione.puglia.it

Servizio Demanio marittimo

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403501

mail: s.defeudis@regione.puglia.it - pec: demanioarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it





Servizio Demanio marittimo

Dell'espletamento delle predette verifiche dovrà essere data adeguata evidenza documentale in atti istruttori redatti dal responsabile del procedimento.

Dovrà inoltre essere data priorità assoluta, in presenza di atti e/o sentenze che impongano la rimozione a breve scadenza dei manufatti, all'istruttoria delle istanze di revisione riguardanti l'oggetto di tali provvedimenti.

Ove concluse con esito favorevole le predette verifiche, la relativa relazione istruttoria verrà trasmessa alla Soprintendenza territorialmente competente, con proposta di revisione nella quale vengono indicati gli identificativi numerici al SID delle opere (OR) che possono essere mantenute, per l'espressione di parere obbligatorio e vincolante in ordine alla richiesta di revisione delle prescrizioni. L'eventuale accoglimento della istanza di revisione potrà essere anche solo parziale, onde assicurare comunque l'adeguamento della configurazione assentita per l'intero anno solare ai predetti strumenti normativi (PRC e PPTR).

In caso di conclusione favorevole dell'istruttoria, la competente struttura comunale potrà rilasciare il provvedimento di variazione "non sostanziale" al contenuto della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, mediante semplice autorizzazione scritta, nella quale dovrà farsi comunque espressa menzione dell'assenso della competente Soprintendenza.

È appena il caso di evidenziare che per la suddetta variazione ex art. 24 reg. cod. nav. non è richiesta l'acquisizione di una ulteriore autorizzazione doganale ex art.19 D.lgs n. 374/1990 (*"È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale."*) vertendo il caso di specie sul mantenimento e non già sulla esecuzione di nuove opere o sullo spostamento o modifica di opere esistenti.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Giovanni Vitofrancesco

Il Dirigente del Servizio
Ing. Sergio De Feudis